



Sentenza n. 1204/2019 pubbl. il 04/06/2019

RG n. 12296/2016

Repert. n. 2621/2019 del 04/06/2019
resistente in riassunzione

Udienza di precisazione delle conclusioni: 7/2/2019

Conclusioni per parte attrice:

IN VIA PRELIMINARE:

a) rigettare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e dell'intero giudizio ex art. 83 T.U.B., come formulata dalla convenuta, perché del tutto inammissibile, inconferente ed infondata in via processuale e nel merito;

b) e, anche conseguentemente, rigettare l'eccezione formulata dalla convenuta, in via subordinata di rito, di incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 T.U.B. perché del tutto inammissibile, inconferente ed infondata;

NELMERITO:

a) accertare e dichiarare la nullità del contratto di acquisto di n. 2400 azioni di **B** / da parte di **A** ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 31 TUF nonché 78 e ss. Reg. Consob n. 16190 del 29.10. 2007 e, per l'effetto, condannarsi **B** S.p.A. a restituire a **A**

Italia S.r.l. la somma di Euro 150.000,00 da quest'ultima pagata in esecuzione del citato contratto di acquisto ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

b) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a), previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente concesso a **A** da **B** S.p.a. in funzione della stipula del contratto di compravendita di n. 2400 titoli **B** S.p.A., dichiararsi la nullità del contratto di acquisto di 2400 azioni di **B** concluso in data 11.2.2015 ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., nonché del contratto di affidamento in conto corrente limitatamente all'importo di Euro 150.000, con ogni conseguente statuizione e con la condanna di **B** S.p.A. a restituire a **A**

ogni somma addebitata in virtù del suindicato affidamento e dichiarazione che per l'effetto **A** nulla deve a **B** senza in ragione dei suindicati rapporti;

c) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a) e b), per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di **B** di S.p.a. agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, dichiararsi nullo ex art. 1418 c.c. ovvero risolversi ex art. 1453 cod. civ. il contratto quadro e/o il contratto di compravendita di titoli concluso il 11.2.2015 tra le parti dell'odierno giudizio e, per l'effetto, condannarsi **B** S.p.a. a restituire a **A** S.r.l. la somma di Euro 150.000,00 da quest'ultima pagata in esecuzione



del citato contratto di acquisto ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

d) in via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a), b) e c), previo accertamento della radicale inidoneità dei beni compravenduti allo scopo loro proprio, risolversi ex art. 1453 cod. civ. il dedotto contratto di compravendita dei titoli - **B** S.p.a.,

intercorso tra le parti dell'odierno giudizio nel febbraio 2015 e, per l'effetto, condannarsi **B** di **A** a restituire a **A** S.r.l. la somma di Euro 150.000,00 da quest'ultima pagata in esecuzione del citato contratto di acquisto ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

e) in via di ulteriore subordine, per tutte le ragioni esposte, previo accertamento del dolo con cui ha agito la **B** S.p.a. in danno di **A** e in occasione della stipula del dedotto contratto di compravendita dei titoli **B** S.p.a., intercorso tra le parti dell'odierno giudizio nel febbraio 2015, dichiararsi l'invalidità del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1439 e/o 1429 cod. civ. e, per l'effetto, condannarsi **B** S.p.a. a restituire a **A** S.r.l. la somma di Euro 150.000,00 da quest'ultima pagata in esecuzione del citato contratto di acquisto ovvero la maggiore o minor somma che risulterà dovuta, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino al saldo ovvero;

f) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto, anche in ipotesi di mancata dichiarazione di nullità, risoluzione e/o annullamento del contratto, condannarsi **B** S.p.a. al risarcimento, ex artt. 1337 e/o 1218 e ss. e/o 2043 cod. civ., di tutti i danni, patiti e patendi dall'attrice in ragione dei fatti per cui è causa, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

IN VIA ISTRUTTORIA (omissis; come da foglio telematico)

Conclusioni per parte convenuta :

IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione avversaria, ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie, ai sensi dell'art. 83 TUB;- Nella denegatissima e davvero non creduta ipotesi in cui l'III.mo Tribunale adito non ritenesse di accogliere le eccezioni preliminari che precedono, si fanno proprie le conclusioni già rassegnate da **B** p.A. *in bonis*, che si seguito si ritrascrivono:





Sentenza n. 1204/2019 pubbl. il 04/06/2019

RG n. 12296/2016

Repert. n. 2621/2019 del 04/06/2019

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- respingere tutte le domande *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte nelle difese di B

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento e di risoluzione dell'operazione di investimento in Azioni B *ex adverso* formulate e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dalla società attrice per l'acquisto di tali titoli, dichiarare l'obbligo della cliente, e quindi condannare la medesima, alla restituzione a favore della Banca dei titoli azionari per cui è causa e delle somme percepite a qualunque titolo a fronte degli investimenti contestati, quale effetto naturale della pronuncia di nullità, annullamento e risoluzione, e conseguentemente compensare quanto dovuto dalla Banca con quanto dovuto dalla cliente;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta da A *ex* Italia escludere o limitare il danno per i motivi esposti in atti da B

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti da B

Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge.

MOTIVI

Parte attrice introduceva la lite contro B in bonis, deducendo che nel 2015 essa era stata indotta ad acquistare 2.400 azioni della Banca al prezzo di Euro 62,5 ciascuna, per un corrispettivo complessivo di Euro 150.000. Tale acquisto sarebbe stato affetto da vari vizi suscettibili di dare luogo a pronuncia demolitoria, secondo i vari istituti richiamati anche nelle attuali conclusioni, per il che chiedeva pronuncia e condanna restitutoria e risarcitoria, e accertamento che essa nulla più doveva in forza dei rapporti.

In particolare l'acquisto sarebbe avvenuto in ragione di specifiche e pressanti richieste formulate da funzionari della Banca, che avevano condizionato l'erogazione di un finanziamento a favore della società all'acquisto delle partecipazioni, peraltro offrendosi di provvedere al relativo onere economico.

A *ex* sarebbe stata dunque costretta ad accettare la condizione che le era posta.

Secondo l'attrice, in data 27.01.2015, presso la sede di A *ex*, dove il funzionario di B di era recato, la società sottoscriveva la richiesta di fido, aumentata a Euro 2.000.000 nel modulo predisposto dalla Banca, così da consentire anche l'acquisto di azioni (doc. 2) nonché la domanda di ammissione a



socio (doc. 3), con l'intesa verbale che l'acquisto di azioni sarebbe avvenuto il successivo marzo 2015 a fronte della sottoscrizione dei relativi ordini di acquisto da parte di **A** ier, che avrebbe anche dato l'ordine di pagamento. Concesso l'affidamento (doc. 4), **B** / addebitava però direttamente sul conto corrente n. 138 57 1173710 l'importo di Euro 150.000 e depositava le n. 2400 azioni di cui **A** era divenuta titolare nel dossier titoli n. 138 2307161 (doc. 5 e doc. 6). L'attrice dichiarava di non avere firmato alcun ordine di acquisto.

Parte attrice tratteggiava poi le notizie anche di cronaca che avevano mostrato per vari profili una cattiva gestione da parte di **B** e che avevano condotto quest'ultima, all'epoca, già a ridimensionare il valore delle azioni

Si costituiva la Banca resistendo.

La causa vedeva, in data 22/3/2017, assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; successivamente era dichiarata interrotta, a seguito della dichiarazione di messa in l.c.a. della Banca, depositata dal difensore il 28/7/2017, in data 1/8/2017.

Con il ricorso in riassunzione l'attrice ha ripreso le proprie originarie conclusioni, precisando che ciò essa fa "solo nei limiti in cui le stesse conclusioni sono volte ad ottenere l'accertamento negativo della posizione debitorie dell'Attrice nei confronti della Banca derivante dagli affidamenti" e la Liquidatela si è costituita con eccezioni preliminari, e in subordine riprendendo le precedenti difese di merito.

Le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche

B in lca eccepisce in via preliminare la improcedibilità ex art. 83 TUB della presente causa, in quanto essa è volta ad incidere sulla massa liquidatoria.

Con la presente sentenza si affronterà la questione preliminare della procedibilità (o proseguibilità), suscettibile di definire il giudizio.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l.





Sentenza n. 1204/2019 pubbl. il 04/06/2019

RG n. 12296/2016

Repert. n. 2621/2019 del 04/06/2019

fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale — e cardinale — valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizioni del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano "*come scopo solo tale accertamento*". Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesta, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente — che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società





poi fallita – era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Non può dunque essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito.

Non è distonico rispetto alla ricostruzione sistematica di cui sopra, ed anzi ne costituisce conferma nella materia della risoluzione, il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile alla liquidazione ex art. 83 comma 2 TUB) il quale stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), solo la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regole dell'accertamento del passivo.

Nelle sue difese finali, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna, e precisando essere suo intendimento ottenere solo l'accertamento della nullità dell'acquisto di azioni e del correlato contratto di finanziamento, o il loro annullamento o risoluzione, e a vedere accertata l'inesistenza del credito vantato dalla Banca in ragione del compimento delle operazioni medesime. Tale difesa si correla con la limitazione alla domanda quale contenuta nel ricorso in riassunzione (*"solo nei limiti in cui le stesse conclusioni sono volte ad ottenere l'accertamento negativo della posizione debitorie dell'Attrice nei confronti della Banca derivante dagli affidamenti"*), limitazione letteralmente non ripresa nelle conclusioni infine precisate.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, in generale, da un lato apre la via all'accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall'altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili.

La pretesa attorea deve essere dunque correttamente identificata e qualificata. E' del tutto evidente che parte attrice, nonostante affermi il contrario, conserva intatte le numerose domande di condanna proposte ab origine, che cadono sotto la scure dell'art. 83 TUB. Tuttavia, fra tali domande si ha anche (espressa





Sentenza n. 1204/2019 pubbl. il 04/06/2019

RG n. 12296/2016

Repert. n. 2621/2019 del 04/06/2019

sotto la lett. b) la domanda volta all'accertamento che essa nulla deve in ragione delle operazioni contestate.

Fin dall'atto di citazione (p. 6) la difesa di **A** aveva ben esplicitato che essa è ancora assoggettata all'obbligo di ripagare il fido, in particolare la parte di euro 150.000,00 utilizzata suo malgrado per acquistare le azioni; e nel ricorso in riassunzione (punto i e punto k, pag. 53 e 54) ha precisato essere suo intento ottenere l'accertamento della inesistenza di un suo debito restitutorio contrattuale, in ragione della invalidità a vario titolo invocata dei contratti ed in particolare del contratto di finanziamento.

Orbene, tale domanda è tuttora procedibile avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura.

La causa va dunque rimessa sul ruolo e istruita

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,

1. dichiara improseguibile la causa per le domande di condanna formulate da parte attrice;
2. dispone la separazione di tali domande, senza che occorra, allo stato, formazione di nuovo fascicolo;
3. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 30/5/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

